REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 25 marzo 2004 - Deliberazione N. 469 - Area Generale di Coordinamento N. 12 Sviluppo Attività Settore Secondario - **Legge 55/02 - Delibere di Giunta Regionale nn. 4818/02 e 3533/03. Interventi di produzione di energia elettrica: Acquisizione e recepimento dell'analisi comparata delle proposte relative alla realizzazione dei nuovi insediamenti termo-elettrici della Regione Campania (con allegati).**

omissis

PREMESSO

- che il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, come convertito con modificazioni nella Legge 9 aprile 20 02, n. 55, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, prevede al comma 2 dell'art. 1 che il Ministero delle Attività Produttive, per la costruzione, l'esercizio, gli interventi di modifica o ripotenziamento nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili agli impianti dell'energia elettrica di potenza superiore a 300MW termici, rilascia la relativa autorizzazione a seguito di un procedimento unico d'intesa con la Regione interessata;

- che nella seduta del 5 settembre 2002 (in G.U. n 220 del 19/09/2002) la Conferenza Unificata tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane ha sancito l'accordo per l'esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica con cui sono individuati criteri generali di valutazione dei progetti di costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nonché compiti e funzioni amministrative nel settore;

- che con Delibera di Giunta Regionale 4818 del 25/10/2002 avente ad oggetto: "Approvazione delle linee guida in materia di politica regionale e di sviluppo sostenibile nel settore energetico - Formulazione dell'intesa di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge 9 aprile 2002, n. 55 (con allegati)" nel definire gli obiettivi e gli indirizzi della programmazione energetica regionale, è stata affidata al Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive, l'individuazione di un Organismo Tecnico in grado di fornire indicazioni puntuali all'Amministrazione Regionale per la formulazione dell'intesa di cui alla Legge 55/02;

- che il medesimo atto deliberativo indica all'Organismo Tecnico quali elementi, di valutazione, del singolo intervento e del loro complesso, i criteri di cui all'Accordo definito in Conferenza Unificata del 5/09/02, le linee guida approvate con lo stesso atto 4818/02, nonché i pareri espressi dalla Commissione Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale;

- che con DPGR n. 148 del 5/03/2003 si è provveduto alla nomina dei componenti l'Organismo Tecnico di cui sopra;

- che con DGR n. 3533 del 5/12/2003, nel definire delle integrazioni alle "linee guida del settore energia" approvate con la richiamata DGR n. 4818 del 25/10/2002, la Giunta ha indicato all'Organismo Tecnico, in ordine al compito assegnato, l'adozione di una metodologia di tipo comparativo nella valutazione degli interventi presentati;

ACQUISITO lo studio dell'Organismo Tecnico, trasmesso con nota del 4 febbraio 2004 - prot. n. 119, al protocollo della Regione Campania al n. 0116884 dell'11/02/04, elaborato con la metodologia comparativa indicata dalla DGR n. 3533/03 e relativo ai nuovi insediamenti termoelettrici nel territorio regionale per i quali, alla data del 31/12/2003, risulta in corso la procedura di autorizzazione ai sensi della legge 55/02 o che la stessa non sia stata sospesa su richiesta del proponente;

RITENUTO

- di dover prendere atto dello studio dell'Organismo Tecnico, riportato nell'elaborato "ANALISI DELLE PROPOSTE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI INSEDIAMENTI TERMOELETTRICI NELLA REGIONE CAMPANIA", che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTE

- le risultanze dell'analisi comparativa dei progetti per i quali, alla data del 31 dicembre 2003, risulta in corso la procedura di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di centrali di produzione di energia elettrica ai sensi della Legge 55/02;

CONSIDERATO

- che lo studio elaborato dall'Organismo Tecnico individua quale elemento favorevole la taglia di una centrale da 800 MWe rispetto sia a specifiche contestualità territoriali sia alle indicazioni, nelle rispettive macro aree individuate con la DGR n. 3533/03, provenienti dal libero mercato dell'offerta di energia elettrica di nuova produzione;

RITENUTO, pertanto,

- di poter superare la previsione del limite di 400 MWe del valore di potenza di una nuova centrale previsto al punto c.4) dell'art. 2 delle "Linee guida in materia di politica regionale di sviluppo sostenibile nel settore energetico" approvate con DGR n. 4818 del 25/10/2002;

CONSIDERATO

- che, come si rileva dalle specifiche relazioni elaborate per l'analisi compartiva dei progetti ricadenti nella "macro area interna" caratterizzata da un deficit energetico modesto (stimato in circa 270 MWe al 2010 da soddisfare con produzioni da fonte convenzionale), l'intero bacino energetico risulterebbe, in base agli scenari definiti dalle linee guida e dalle relative integrazioni, completamente autosufficiente dal punto di vista dell'approvvigionamento elettrico, nell'ipotesi della definitiva autorizzazione della centrale termoelettrica di Flumeri (AV) da 400 MW elettrici (proponente EDISON S.p.A.), attualmente in procedura secondo le previsioni di cui all'allegato IV al DPCM 27 dicembre 1988 la cui titolarità è nella competenza del Ministero delle Attività Produttive;

- che, pertanto, i progetti presentati dai proponenti: 1) ANSALDO ENERGIA S.p.A. nel Comune di Paduli (BN), 2) LUMINOSA srl nel Comune di Benevento (BN) e 3) GLOBAL ENERGY s.r.l. nel Comune di Cervinara (AV) risulterebbero incompatibili con gli obiettivi e gli indirizzi della programmazione energetica regionale;

- che, d'altro canto, nel caso in cui il progetto di Flumeri (AV) dovesse completare con esito negativo la procedura in corso, sarà necessario aggiornare, per il bacino individuato dalla "macro area interna" la valutazione comparativa dei progetti presentati;

CONSIDERATO INOLTRE

- che, come analogamente si rileva dalle specifiche relazioni, elaborate per l'analisi compartiva dei progetti ricadenti nella "macro area costiera" caratterizzata da un deficit energetico rilevante (stimato in circa 2.419 MWe al 2010 da soddisfare con produzioni da fonte convenzionale), nell'ipotesi della realizzazione delle centrali termoelettriche di Teverola (CE) per 400 MW e di Orta di Atella (CE) per 800 MW i cui progetti sono già autorizzati con le procedure dell'allegato IV al DPCM del 27 dicembre 1988 in titolarità al Ministero delle Attività Produttive, gli interventi proposti da 1)CALENIA ENERGIA S.p.A. - progetto da 800 MWe nel Comune di Sparanise (CE) a completamento della copertura del fabbisogno dell'area vasta della Provincia di Caserta e la parte centro-settentrionale della Provincia di Napoli, 2) ENERGY PLUS s.r.l. - progetto da 800 MWe nel Comune di Salerno (SA) a copertura del fabbisogno dell'area vasta della Provincia di Salerno e della parte Sud della Provincia di Napoli, risulterebbero compatibili con gli obiettivi e gli indirizzi della programmazione energetica regionale, nell'ulteriore ipotesi, per quest'ultimo, della conclusione positiva della procedura in atto di Valutazione di Impatto Ambientale;

- che risulta opportuno, così come indicato nelle linee guida nonché suggerito dallo studio comparato, definire e formalizzare con la società CALENIA ENERGIA S.p.A. impegni rivolti a: contribuire" alla ricerca scientifica e tecnologica nel settore energetico, a immettere in rete energia prodotta da fonti rinnovabili, a ridurre ulteriormente, almeno nella misura del 20%, i limiti indicati dal progetto delle emissioni in atmosfera di NOx è CO nonché ad elaborare studi dì fattibilità tecnica volti a definire possibili soluzioni sia per la realizzazione in cavo interrato dei collegamenti in entra ed esci dell'impianto sia per quanto concerne la realizzazione della stazione annessa alla centrale in tecnologia blindata;

- che, per l'intervento proposto dalla Società ENERGIA S.P.A.- progetto da 400 MWe nel Comune di Marcianise (CE)- emerge, nell'ambito dell'attuale valutazione comparativa, la non compatibilità con gli obiettivi e gli, indirizzi della programmazione energetica regionale in quanto lo stesso verrebbe ubicato in un'area ad elevata densità abitativa, classificata come "ad alto rischio ambientale" e perimetrata ai sensi della Legge 426/98 nonché interessata da una elevata concentrazione di impianti termoelettrici di media e grande taglia, di cui alcuni già in esercizio ed altri in programmazione ma già autorizzati, come puntualmente riportato alla pagina 24 e seguenti dell'allegato C - Sezione II dello studio dell'Organismo Tecnico;

- che nel caso in cui l'iter in atto per la Valutazione di Impatto Ambientale per l'intervento proposto dalla ENERGY PLUS s.r.l. nel Comune di Salerno dovesse concludersi con esito negativo sarà necessario aggiornare, per l'intero bacino, la valutazione comparativa dei progetti interessati;

CONSIDERATA

- la necessità che per i progetti dichiarati compatibili con gli obiettivi e gli indirizzi di programmazione energetica regionale, al fine di garantire la parità di trattamento per tutti i soggetti, siano previste analoghe condizioni per interventi a supporto del tessuto socio-economiche e l'utilizzo di tecnologie innovative che comportino una maggiore riduzione delle emissioni dannose, così come indicato nello studio- consegnato dall'Organismo Tecnico;

- la necessità di dover prevedere, per i progetti oggetto dello studio comparativo, un procedimento di approfondimento circa le conclusioni raggiunte dall'Organismo Tecnico, che assicuri, attraverso il contraddittorio e, fermi i principi di cui alle delibere di Giunta n. 4818/02 e n. 3533/03, la completa valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione delle centrali;

RITENUTO OPPORTUNO

- che tale approfondimento possa concretizzarsi con l'inoltro al responsabile del procedimento, entro il termine di trenta giorni dalla notifica agli interessati della presente delibera, da parte dei titolari delle iniziative di controdeduzioni ovvero con la richiesta motivata di riesame delle conclusioni raggiunte dall'Organismo Tecnico per ciò che concerne il progetto dagli stessi presentato;

- che il responsabile del procedimento raccolga le osservazioni per sottoporle all'Organismo Tecnico il quale nel termine di trenta giorni dalla richiesta formula un proprio parere finale per ciò che concerne sia la possibilità di poter dichiarare il progetto in esame compatibile con gli indirizzi di programmazione energetica regionale che sull'entità e caratterizzazione degli interventi a supporto del tessuto socio-economico e sull'utilizzo di tecnologie innovative al fine di incrementare la riduzione delle emissioni dannose;

CONSIDERATA INFINE

- l'opportunità di individuare, ai sensi dell'art. 4 della legge 241/90, nel Sig Vincenzo Guerriero, Dirigente del Servizio Energia, il responsabile del procedimento relativo alla definizione dell'intesa ai sensi della Legge 55/02;

- l'opportunità che le conclusioni del procedimento siano sottoposte alla Giunta Regionale affinché adotti i relativi provvedimenti definitivi;

PROPONE e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi di cui alla narrativa che qui si danno per riportati e riscritti:

- di acquisire e Prendere atto dello studio dell'Organismo Tecnico "ANALISI DELLE PROPOSTE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI INSEDIAMENTI TERMOELETTRICI NELLA REGIONE CAMPANIA" che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- di superare la previsione del limite di 400 MWe del valore di potenza di una nuova centrale previsto al punto c.4) dell'art. 2 delle "Linee guida in materia di politica regionale di sviluppo sostenibile nel settore energetico" approvate con proprio atto n. 4818 del 25/10/2002;

- di prevedere che per i progetti dichiarati compatibili con gli obiettivi e gli indirizzi di programmazione energetica regionale, al fine di garantire la parità di trattamento per tutti i soggetti, siano previste analoghe condizioni per interventi a sostegno del tessuto socio-economico e l'utilizzo di tecnologie innovative che comportino un incremento della riduzione delle emissioni dannose, così come indicato nello studio consegnato dall'Organismo Tecnico;

- di attivare, per i progetti oggetto dello studio comparativo, un procedimento di approfondimento circa le conclusioni raggiunte dall'Organismo Tecnico, che assicuri, attraverso il contraddittorio e, fermi i principi di cui alle delibere di Giunta n. 4818/02 e n. 3533/03, la completa valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione delle centrali;

- che tale procedimento preveda, entro il termine di trenta giorni dalla notifica agli interessati della presente delibera, l'inoltro da parte dei titolari delle iniziative al responsabile del procedimento di controdeduzioni ovvero la richiesta motivata di riesame delle conclusioni raggiunte dall'Organismo Tecnico per ciò che concerne il progetto dagli stessi presentato;

- che il responsabile del procedimento raccolga le osservazioni per sottoporle all'Organismo Tecnico il quale, nel termine di trenta giorni dalla richiesta, formula un proprio parere finale per ciò che concerne sia la possibilità di poter dichiarare il progetto in esame compatibile con gli indirizzi di programmazione energetica regionale sia sull'entità e caratterizzazione degli interventi a sostegno del tessuto socio-economico e sull'utilizzo di tecnologie al fine di incrementare la riduzione delle emissioni dannose;

- di individuare, ai sensi dell'art. 4 della Legge 241/90, nel Sig Vincenzo Guerriero, Dirigente del Servizio Energia, il responsabile del procedimento relativo alla definizione dell'intesa ai sensi della Legge 55/02;

- di disporre che le conclusioni del procedimento siano sottoposte alla Giunta Regionale affinché adotti i relativi Provvedimenti definitivi;

- di trasmettere il presente provvedimento:

a) all'Area Generale di Coordinamento "Sviluppo Attività Settore Secondario" per la notifica ai titolari dei progetti e per le attività del Dirigente del Servizio Energia, quale responsabile del procedimento individuato ai sensi della legge 241/90;

b) all'Area Generale di Coordinamento "Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile" per le problematiche ambientali;

c) al Ministero delle Attività Produttive, quale soggetto titolato, ai sensi della legge 55/02, ad emettere l'atto di autorizzazione alla costrizione e all'esercizio degli interventi proposti, acquisita l'intesa della Regione interessata;

d) al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino